



PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIUSEPPE GUZZARDI
ad Indirizzo Musicale



Scuola dell' **INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GRADO**
ADRANO

Via San Giovanni, 30 Tel./Fax 095 7692779 - 095 7690677

C.F. 80012640878 - Cod. Mecc. CTIC8A100Q

E-Mail: ctic8a100q@istruzione.it

PEC: ctic8a100q@pec.istruzione.it

www.scuolaguzzardi.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PARTE GENERALE

Art. 1 - I diritti e i doveri del personale sono disciplinati dal D.P.R. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vigenti disposizioni del C.C.N.L.

Art. 2 - Condizione essenziale per uno svolgimento ordinato di tutte le attività dell'Istituto è il rispetto scrupoloso da parte dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario, degli alunni e dei genitori degli obblighi che a ciascuno derivano dalla funzione svolta.

Art. 3 - La scuola recepisce ed attua il D.L. 2008/81 Testo Unico della sicurezza e successive integrazioni, attivando le strutture previste che fanno capo ad un Responsabile per la Sicurezza.

Art. 4 - Tutto il personale della scuola ha il dovere di vigilare sui comportamenti degli alunni.

Art. 5 - In caso di sciopero, sia il personale docente sia il personale collaboratore scolastico in servizio hanno il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario.

Art. 6 - È vietato fumare nei locali, nei cortili e negli spazi interni al perimetro della scuola.

Art.7 - È vietato far uso di telefoni cellulari. Il cellulare potrà essere custodito nel proprio zaino e deve essere tenuto rigorosamente spento, potrà essere acceso solo dopo l' uscita dalla scuola.

Art. 8 - Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

SEZIONE ALUNNI

Parte A): Diritti e doveri degli alunni

Art. 1 - La scuola riconosce e fa proprie le indicazioni presenti nello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 235 del 21 Novembre 2007) per quanto riguarda sia i diritti sia i doveri degli alunni.

Art. 2 - Lo studente ha diritto:

- a. ad una scuola organizzata e gestita conformemente alle esigenze formative proprie dell'età;
- b. ad una scuola che assicuri ambienti sani, puliti e sicuri;
- c. alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, etnica e religiosa;
- d. ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona in nome di una convivenza civile, solidale, rispettosa degli altri e della diversità;
- e. ad un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici ed educativi, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione;
- f. alla libera espressione delle proprie opinioni, purché formulate in maniera corretta e rispettosa;
- g. alla qualità del servizio di istruzione in vista del raggiungimento di competenze atte sia al proficuo proseguimento degli studi, sia al futuro inserimento nel mercato del lavoro;
- h. ad una valutazione corretta, trasparente e formativa, capace di attivare nell'alunno processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento;

i. alla conoscenza, in tempi ragionevolmente brevi in caso di prove scritte e immediatamente in caso di prove orali, del motivato giudizio di valutazione che viene dato per ogni prova o verifica da lui sostenuta;

j. alla garanzia del diritto alla riservatezza;

k. ad ottenere disponibilità all'ascolto da parte dei propri insegnanti.

Art. 3 - Lo studente ha il dovere:

a. di rispettare l'orario stabilito dalla scuola;

b. di frequentare regolarmente la scuola e di giustificare ogni assenza o ritardo;

c. di assolvere assiduamente gli impegni di studio;

d. di venire a scuola fornito di tutto il materiale necessario;

e. di non sottrarsi alle verifiche e alle valutazioni e di contribuire al raggiungimento del proprio successo negli studi;

f. di rispettare il D. S., gli insegnanti, tutti gli operatori scolastici e i compagni, secondo le regole della

convivenza civile, mantenendo durante tutta la permanenza a scuola un contegno decoroso (è doveroso pertanto che lo studente si alzi rispettosamente in piedi all'ingresso in aula del docente o di altra persona, mantenendo il silenzio);

g. di seguire le indicazioni dei docenti e di tutto il personale scolastico, anche dei collaboratori scolastici che, durante le ore di lezione, sorvegliano corridoi e servizi e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni;

h. di utilizzare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente (abiti succinti sono vivamente sconsigliati)

i. è censurata l'abitudine di tenere il berretto in classe;

j. di usare un linguaggio corretto, evitando assolutamente turpiloqui o volgarità;

k. di evitare assolutamente ogni aggressività, parola o comportamento offensivo e derisorio (saranno

puniti con particolare severità tutti gli episodi di violenza o di bullismo che dovessero verificarsi);

l. di partecipare al dialogo educativo e alla vita scolastica adottando un comportamento disciplinato e controllato;

m. di osservare un comportamento corretto e silenzioso durante il cambio dell'ora, durante gli spostamenti nei vari laboratori o in palestra (in particolare nel cambio dell'ora gli alunni attenderanno ordinatamente l'arrivo del docente rimanendo all'interno dell'aula, nei posti loro assegnati e a porte aperte);

n. di chiedere sempre l'autorizzazione del docente prima di uscire dall'aula (per motivi che spetta al docente ritenere validi) o prima di alzarsi dal proprio banco (per nessun motivo è consentito uscire dall'aula o abbandonare il proprio posto durante il cambio d'ora);

o. di mantenere l'igiene in tutti gli spazi della scuola, soprattutto nei servizi e nelle aule, all'interno delle quali l'alunno è responsabile dell'igiene e dell'integrità del proprio banco ed è tenuto a servirsi per i rifiuti esclusivamente degli appositi contenitori;

p. di rispettare le suppellettili scolastiche e gli spazi della scuola. Gli alunni che intenzionalmente o per negligenza arrecano danni ai beni della scuola (aule, arredi, strumenti didattici, servizi igienici, ecc.) sono obbligati al risarcimento dei danni provocati, oltre ad essere soggetti a provvedimenti disciplinari secondo le norme vigenti;

q. di seguire le norme che disciplinano l'utilizzo dei laboratori e della palestra;

r. di avvisare i genitori sulle riunioni e/o colloqui stabiliti dalla scuola;

s. di portare con sé il diario scolastico sul quale vanno segnati gli orari delle lezioni, i compiti assegnati e le eventuali comunicazioni alla famiglia;

- t. di seguire le norme relative all'uscita dalla scuola e all'ingresso, che deve avvenire in fila e secondo le modalità illustrate dai docenti;
- u. di rispettare, per tutto il periodo di permanenza a scuola, il divieto di utilizzare anche solo per scopi didattici i telefoni cellulari che devono essere riposti nello zaino e altre apparecchiature elettroniche (salvo i casi in cui essi siano previsti dal Piano Didattico Personalizzato) e di adottare comportamenti trasgressivi;
- v. di rispettare il divieto assoluto di introdurre oggetti estranei alle attività didattiche, soprattutto se possono costituire pericolo per l'incolumità altrui. Non è consigliabile che lo studente porti somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti;
- w. di conoscere e rispettare il Regolamento della scuola, approvato dagli organi competenti, considerando il patrimonio della scuola come un bene prezioso e comune.

Parte B): Regolamentazione della giornata scolastica

Art. 1 - L'orario di ingresso è previsto alle ore 8.00.

Art. 2 - Al suono della campana gli alunni, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, entreranno ordinatamente ed in silenzio nella scuola per recarsi nelle rispettive aule.

Art. 3 - Ogni classe utilizza i servizi del corridoio di riferimento.

Art. 4 - Gli alunni, durante la prima e l'ultima ora di lezione, possono usufruire dei servizi igienici solo in caso di assoluta necessità. Non è consentito agli alunni recarsi in bagno durante la ricreazione e durante il cambio dell'ora. Gli studenti e le studentesse potranno uscire solo uno per volta.

Art. 5 - Scuola Secondaria di I grado: È prevista una pausa intervallo dalle 10:45 alle 11:00;

Scuola Primaria: da lunedì a venerdì pausa intervallo dalle ore 10.50 alle ore 11.10;

Scuola Infanzia: T.R. intervallo ore 10.30, T.P. pranzo ore 12.00.

Art. 6 - **Scuola Secondaria di I grado:** orario lezioni da lunedì a venerdì ingresso alle 8:00 uscita alle 14:00.

Scuola Primaria (Plesso Giobbe) orario lezioni:

27 ore settimanali per le classi 1[^], 2[^] e 3[^]

29 ore settimanali per le classi 4[^] e 5[^] (2 ore in più di educazione motoria)

Orario settimanale classi 1[^], 2[^] e 3[^]:

Lunedì- Martedì ore 8.05 – 14.05

Mercoledì- Giovedì e Venerdì ore 8.05 – 13.05

Orario settimanale classi 4[^] e 5[^]:

Lunedì- Martedì- Mercoledì- Giovedì ore 8.00– 14.00

Venerdì ore 8.00 – 13.00

Scuola Primaria (Plesso Patellaro) orario lezioni:

Lunedì- Martedì 8:00-14:00 tutte le classi

Mercoledì- Giovedì ore 8.00– 13.00 le classi 1[^], 2[^] e 3[^]

Mercoledì-Giovedì ore 8.00– 14.00 classi 4[^] e 5[^]

Venerdì ore 8.00 – 13.00 tutte le classi

Scuola dell'Infanzia: T.R. uscita ore 13.00 - T.P. ore 16.00.

Art. 7 - Nella scuola secondaria di I grado le assenze devono essere giustificate da un genitore sul libretto personale il giorno stesso del rientro a scuola. In mancanza di giustificazione, dopo il terzo giorno l'insegnante della prima ora di lezione informerà la famiglia e farà annotare l'avvenuta comunicazione sul registro dei fonogrammi.

Art. 8 - Dopo il decimo giorno consecutivo di assenza l'alunno sarà riammesso in classe dietro presentazione di certificato medico che il docente consegnerà in segreteria.

Art. 9 - L'alunno che, per motivi di salute, non può seguire le lezioni di Scienze Motorie dovrà presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore con allegato il certificato medico.

Art. 10 - L'uscita anticipata è consentita solo per seri motivi, gli alunni devono essere prelevati personalmente da uno dei genitori, che ne farà richiesta sull'apposito registro custodito, compilato e firmato dai collaboratori scolastici. Il docente registrerà l'uscita anticipata sul registro elettronico. Nel caso in cui non vi fosse la presenza del genitore, il familiare incaricato del ritiro dovrà esibire il documento di riconoscimento e la delega di uno dei due genitori.

Art. 11 - Per particolari e documentate necessità, previa richiesta scritta dei genitori, l'alunno può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico ad uscire anticipatamente o ad entrare posticipatamente per il periodo di tempo definito nella richiesta medesima.

Art. 12 - Il Dirigente Scolastico, in caso di necessità, può disporre l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata di singole classi, previa comunicazione alle famiglie che dovranno firmare per presa visione. Gli alunni sprovvisti di firma rimarranno fino al termine delle lezioni, ospitati in altre classi.

Parte C): Regolamentazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione

Art. 1 - Le visite guidate e i viaggi d'istruzione rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti. La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolamentata dalla normativa vigente.

Art. 2 - Tutte le iniziative scelte vengono indicate durante le prime riunioni dei singoli Dipartimenti.

Art. 3 - Le spese di partecipazione alle visite didattiche e ai viaggi d'istruzione sono a carico delle famiglie. I versamenti saranno effettuati secondo le indicazioni che verranno date dalla scuola.

Art. 4 - Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. La responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

SEZIONE DOCENTI

Art. 1 - Il docente è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e normative, ad adoperarsi in maniera congiunta con il Dirigente Scolastico per creare condizioni ottimali di vivibilità nell'ambiente scolastico. Inoltre il docente è tenuto a evitare di propagare in maniera cosciente o casuale notizie che potrebbero arrecare danno all'immagine dell'Istituto.

Art. 2 - È fatto divieto ad ogni insegnante di intraprendere iniziative atte a procurare possibili benefici economici a se stesso o ad altri.

Art. 3 - Il docente partecipa alle attività collegiali ed è tenuto all'osservanza scrupolosa delle stesse.

Art. 4 - Ha il dovere di mantenere segreti i risultati degli scrutini e di ogni altra deliberazione degli organi collegiali.

Art. 5 - Il docente della prima ora deve trovarsi in classe cinque minuti prima del suono della campana.

Art. 6 - Il docente non può lasciare la classe, durante la lezione, se non per validi motivi e comunque affidando la stessa alla custodia dei collaboratori scolastici.

Art. 7 - I docenti devono conoscere e migliorare il clima generale delle classi, impedendo le frammentazioni in sottogruppi o, peggio ancora, gli isolamenti dei singoli allievi e favorendo, invece, atteggiamenti di civile convivenza.

Art. 8 - I docenti sono tenuti a informare con chiarezza gli allievi circa gli obiettivi propri di ogni disciplina, rendendoli protagonisti della costruzione del sapere e consapevoli della natura formativa della valutazione.

Art. 9 - I docenti sono tenuti a stimolare la partecipazione e l'attenzione nel corso delle lezioni, cercando di rendere elevato l'interesse, con ritmi adeguati alle classi e all'età dei discenti.

Art. 10 - I docenti devono comunicare con sufficiente anticipo le date e la durata delle verifiche, evitando la concentrazione delle stesse nel medesimo giorno.

Art. 11 - I docenti devono comunicare i criteri di valutazione delle verifiche i quali devono essere obiettivi, trasparenti e motivati.

Art. 12 - I docenti devono procedere alla valutazione delle verifiche scritte in tempo utile, dandone comunicazione agli alunni perché ne abbiano il necessario feed-back.

Art. 13 - I docenti del medesimo Consiglio di Classe sono tenuti a formulare un orario interno settimanale al fine di evitare un sovraccarico di lavoro nella stessa giornata.

Art. 14 - Il docente della prima ora di lezione è tenuto a rilevare le presenze e a controllare all'inizio della stessa le giustificazioni dei genitori relative alle assenze, provvedendo contestualmente ad annotarle sull'apposito registro elettronico; il docente della seconda ora è tenuto a controllare all'inizio della stessa i ritardi degli alunni indicando l'orario.

Art. 15 - I docenti sono tenuti a conoscere l'orario di ricevimento della Segreteria e della Biblioteca al fine di permettere agli alunni la fruizione degli stessi.

Art. 16 - I docenti sono tenuti ad annotare le uscite consentite agli alunni per l'utilizzo dei servizi igienici.

Art. 17 - Nel caso in cui gli alunni si trattengano nei servizi oltre il necessario o lungo i corridoi il ritardo sarà annotato sul registro elettronico.

Art. 18 - Per nessun motivo il docente dovrà autorizzare l'alunno ad uscire dall'aula per il reperimento di materiale didattico (gesso, registri, fotocopie, ecc.) o per altre incombenze. Per ogni necessità potrà disporre del supporto dei Collaboratori scolastici.

Art. 19 - Il docente controllerà che gli spostamenti delle classi che devono recarsi nei vari laboratori avvengano in assoluto silenzio, ordinatamente, senza arrecare alcun disturbo alle attività scolastiche.

Art. 20 - Al termine delle lezioni il docente accerta che i locali utilizzati, sia le aule che i laboratori, vengano lasciati in perfetto ordine, che i materiali siano riposti negli appositi spazi e i rifiuti negli appositi contenitori. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare nelle aule speciali danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile e al Dirigente Scolastico.

Art. 21 - La fine delle lezioni è segnata dal suono della campana per tutti gli alunni. I docenti accompagneranno gli alunni fino al portone d'uscita dell'edificio, dove gli alunni sono prelevati dai genitori. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, devono compilare apposita delega scritta solo a persona che abbia compiuto 18 anni di età. In caso di mancato ritiro dell'alunno all'uscita, l'alunno dovrà rimanere a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante o personale scolastico, fino all'arrivo del genitore o della persona delegata. Nel caso in cui l'alunno non venga prelevato dopo 30 minuti dall'orario d'uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, si richiederà dell'Ufficio di Polizia Municipale e/o dei Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Art. 22 - È opportuno che il docente instauri un rapporto di collaborazione con le famiglie, tenendo nella giusta considerazione i loro suggerimenti.

Art. 23 - I docenti ricevono i genitori che ne facciano richiesta, previo appuntamento, durante le ore libere. Per nessun motivo si deve consentire ai genitori l'accesso nelle classi.

Art. 24 - Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer) possono essere utilizzate per attività di esclusivo interesse didattico e sindacale.

Art. 25 - In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il docente di turno è tenuto a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico quanto accaduto.

Art. 26 - Il libro di testo deve essere adattabile alle diverse esigenze e può essere integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi. Tale operazione vedrà coinvolta anche la componente dei genitori, rappresentata nel C.d.C. consiglio d'intersezione, che avrà la possibilità di esaminare i testi e di esprimere il proprio giudizio.

Art. 27 - Le mete relative ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche scaturiranno dalla Programmazione delle sedi opportune.

Le Intersezioni, le Interclassi e i C.d.C. sceglieranno a maggioranza le mete più attinenti al Progetto di classe. In tale sede almeno il 70% dei docenti dovrà dare la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni.

Art. 28 - È previsto un accompagnatore per ogni gruppo di 15 studenti. In caso di partecipazione di alunni portatori di disabilità è prevista la presenza dei rispettivi docenti di sostegno.

Art. 29 - Per gli stage linguistici gli accompagnatori saranno gli insegnanti di lingue.

Art.30 - Per la scuola dell'infanzia i docenti devono monitorare periodicamente la frequenza degli alunni di ogni sezione per evitare di avere sezioni con tutti gli alunni frequentanti e sezioni con pochi alunni nel corso di tutto l'anno scolastico.

SEZIONE ATA

Parte A): Norme di comportamento e doveri

Il personale amministrativo

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche all'azione didattica e la sua competenza è decisiva sia per l'efficienza e l'efficacia del servizio che per il conseguimento delle finalità educative. Inoltre contribuisce a favorire la comunicazione tra le diverse componenti della scuola.

Art. 1 - È tenuto al rispetto dell'orario di servizio, registrando, tramite badge, l'ingresso e l'uscita nonché i permessi orari.

Art. 2 - Collabora con il Dirigente Scolastico e con i docenti.

Art. 3 - Risponde al telefono precisando la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.

Art. 4 - È tenuto ad un'informazione completa e trasparente, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 5 - È tenuto a osservare il segreto d'ufficio, ivi compresi i risultati degli scrutini e ogni altra deliberazione degli OO.CC.

I collaboratori scolastici

Art. 1 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo disposizioni diverse, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Devono registrare tramite badge l'ingresso e l'uscita nonché i permessi orari.

Art. 2 - Devono vigilare e collaborare con gli insegnanti sull'ingresso e sull'uscita degli alunni, sulla loro sicurezza ed incolumità, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e quando questi si recano ai servizi o in altri locali.

Art. 3 - Devono essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza. Art. 4- Devono evitare di parlare ad alta voce.

Art. 5 - In ogni turno di lavoro, devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

Art. 6 - Devono prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Art. 7 - Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi.

Parte B): Regolamentazione della giornata scolastica

Art. 1 - I collaboratori scolastici comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita e senza sorveglianza.

Art. 2 - Sono a disposizione dei docenti per ogni necessità di reperimento di materiale didattico o per altre incombenze.

Art. 3 - In caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo degli insegnanti, sorvegliano gli alunni.

Art. 4 - Vigilano gli alunni nelle zone antistanti i bagni.

Art. 5 - Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi, segnalando tempestivamente eventuali infrazioni degli stessi al Dirigente Scolastico o al docente.

Art. 6 - Sono tenuti a mantenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.

Art. 7 - Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Sono tenuti a evitare che i genitori interferiscano con il normale svolgimento delle lezioni, che si rechino nelle classi dei loro figli o chiedano di essere ricevuti dai docenti mentre impegnati in attività di insegnamento, poiché ciò implica interruzione di pubblico servizio.

Art. 9 - Il genitore che richiede l'uscita anticipata del proprio figlio viene accolto dai collaboratori scolastici che ne annotano le generalità sull'apposito registro che verrà vidimato dall'insegnante.

Art. 10 - Sono tenuti a prendere visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa i turni di servizio da espletare in tali occasioni.

Art. 11 - Ove accertino situazioni di eventuale mal funzionamento dei servizi igienici, di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente darne comunicazione in Segreteria. Sono tenuti a segnalare, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

Art. 12 - Sono tenuti a verificare che gli alunni abbiano lasciato le aule prima di dare inizio alle pulizie.

Art. 13 - Sono tenuti a provvedere, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate.

Art. 14 - Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare quanto segue:

- a. che tutte le luci siano spente;
- b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
- d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
- e. che siano chiuse tutte le porte degli uffici;

f. che vengano chiuse le porte e le varie uscite della scuola.

REGOLAMENTO BIBLIOTECA

La biblioteca della Scuola ha l'obiettivo primario di contribuire alla crescita della persona nel suo duplice fine di maturazione educativa e di ampliamento della formazione culturale.

Art. 1 - I testi di consultazione (enciclopedie, vocabolari, atlanti) possono essere dati in prestito solo ai docenti, che sono tenuti a firmare l'apposito registro, e vanno riconsegnati in giornata, entro l'ultima ora di lezione.

Art. 2 - I dizionari conservati in un armadio, sotto la custodia dei collaboratori scolastici, possono essere consultati temporaneamente nelle classi sotto la vigilanza dei docenti che sono tenuti a firmare un registro per il prelievo e la restituzione.

Art. 3 - I libri possono essere dati in prestito per un periodo non superiore a 15 giorni rinnovabili, previa richiesta di proroga. A ciascun utente non si può dare in prestito contemporaneamente più di un libro.

Art. 4 - Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro dalla funzione strumentale specifica.

Art. 5 - Chi non restituisce nei tempi previsti il materiale avuto in prestito è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. Entro il 30 maggio deve comunque avvenire la restituzione di tutti i volumi.

Art. 6 - Per l'orario di apertura e il funzionamento della Biblioteca si farà riferimento a quanto, di volta in volta, stabilito dalla Dirigenza e dal responsabile a inizio di anno scolastico.

Art. 7 - Le riviste scolastiche e i testi di consultazione vanno riconsegnati dai docenti entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il prestito, previa annotazione su apposito registro curato dal docente referente.

SEZIONE GENITORI

Art. 1 - I genitori hanno diritto di:

- a. chiedere per i propri figli l'iscrizione nella Scuola;
- b. conoscere il PTOF e gli altri atti della scuola, in virtù del principio della completezza e trasparenza delle informazioni;
- c. esprimere pareri e proposte in ambito culturale;
- d. essere parte attiva della scuola tramite la loro presenza negli OO.CC.;
- e. avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti;
- f. riunirsi in assemblee (di classe o di istituto) secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.lsg. 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2 - I genitori hanno il dovere di:

- a. conoscere e rispettare il Regolamento e il "Patto di corresponsabilità";
- b. essere sensibili alle richieste di collaborazione avanzate dai docenti, tramite avviso scritto, in relazione a problematiche riguardanti il comportamento e/o il rendimento scolastico dei loro figli;
- c. Per la Scuola dell'infanzia hanno il dovere di accertarsi che il proprio bambino sia in grado di espletare autonomamente i propri bisogni fisiologici entro il mese di dicembre al fine di evitare l'esclusione dalla scuola, visto che non è provvista di sezione "primavera";
- d. accompagnare i propri figli, nella scuola dell'infanzia, in orario (8:00-8:45 max); per la scuola Primaria dalle 8:00 alle 8:30.

e. accompagnare e prelevare i propri figli all'entrata ed all'uscita. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, devono compilare apposita delega scritta solo a persona che abbia compiuto 18 anni di età. Al fine di evitare confusione e di interrompere le lezioni dell'ultima ora, è vietato prelevare i propri figli negli ultimi 30 minuti di lezione, eccettuati i casi di comprovata e grave necessità. In caso di mancato ritiro dell'alunno dopo 30 minuti dall'orario d'uscita si richiederà l'intervento dell'Ufficio di Polizia Municipale e/o dei Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. (La modalità sopra descritta sarà valida fino a eventuale futura variazione della normativa vigente).

NOTE: per tutti gli ordini di scuola, non è consentito l'ingresso ai genitori all'interno della struttura scolastica senza previa autorizzazione.

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

Art 1 - Tutte le informazioni che riguardano iniziative e incontri promossi dalla scuola verranno comunicate alle famiglie attraverso il diario o il libretto personale degli alunni o il sito ufficiale della scuola.

Art 2 - È fatto divieto alle famiglie, per ragioni di opportunità e sicurezza, di accedere alle aule didattiche durante le ore di lezione, tranne che per situazioni urgenti e previa autorizzazione del personale della Scuola.

Art 3 – Qualora si dovessero verificare incidenti o si presentassero dei postumi, collegabili alle attività didattiche, la famiglia deve dare tempestiva comunicazione alla Scuola per gli adempimenti previsti dal contratto assicurativo.

Art 4 - Per favorire un comportamento responsabile da parte degli alunni si propone ai genitori:

- a. di controllare con sistematicità il diario dei propri figli e il registro elettronico.
- b. di supervisionare la cura della persona e il decoro dell'abbigliamento;
- c. di responsabilizzare i figli sul materiale da portare (o da non portare) a scuola;
- d. di sollecitare i figli a rispettare gli orari e le norme della scuola;
- e. di controllare l'esecuzione regolare dei compiti per casa da parte dei loro figli.

Art 5 - Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni e negli orari di ricevimento.

Art 6 - Nessun veicolo potrà accedere agli spazi interni della scuola. Non è consentito sostare con i veicoli davanti al cancello della scuola, neanche per tempi brevissimi, al fine di non intralciare il traffico.

Art 7 - Notizie riservate sono comunicate alle famiglie mediante lettera o convocazione dei genitori.

Art 8 - Le assenze devono essere giustificate dal genitore sul libretto personale il giorno stesso del rientro a scuola. In mancanza di giustificazione l'alunno sarà ammesso alle lezioni, ma avrà l'obbligo di presentarla il giorno successivo e non oltre. In caso di ulteriore ritardo si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto.

Art 9 - Dopo il decimo giorno consecutivo di assenza per motivi di salute, la famiglia alleggerà il certificato medico di riammissione.

Art 10 - Le entrate posticipate dovranno essere limitate a casi particolari, al fine di permettere un regolare e corretto svolgimento delle lezioni, e giustificate da un genitore sull'apposito libretto. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il Dirigente Scolastico informerà per iscritto la famiglia.

Art 11 - Per particolari e documentate necessità di salute, di famiglia o per motivi di trasporto, i genitori possono presentare al Dirigente Scolastico motivata richiesta scritta di permesso per uscita anticipata o per ingresso posticipato, valida per il periodo di tempo definito nella richiesta medesima.

Art 12 - Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, unitamente al certificato del medico di famiglia su modulo A.S.P.